



Coord. Nazionale
Penitenziari



ULTIM'ORA

05 dicembre 2007

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO COSA CAMBIA

Con la lettera circolare n. 0366497-2007 del 26 novembre 2007 (integralmente disponibile sul nostro sito internet) la Direzione generale del personale e della formazione del DAP ha impartito direttive *"sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio – Disposizioni di dettaglio per il Corpo di Polizia Penitenziaria"*.

Al fine di recepire le analoghe disposizioni diramate dalla Direzione generale della Sanità militare del Ministero della Difesa con la Direttiva DIFESAN n. 5000/2007, sono state fornite indicazioni operative a cui dovranno attenersi, oltre che gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in primo luogo le Direzioni degli Istituti, Scuole e Servizi penitenziari ed i Medici incaricati (*Responsabili sanitari e Dirigenti sanitari*).

Il complesso delle disposizioni di carattere esecutivo sopra accennate, a seguito del nuovo assetto territoriale degli Organismi Sanitari Militari e la nuova competenza territoriale delle Commissioni Mediche Ospedaliere e di Seconda Istanza, tende evidentemente pure ad arginare le gravi ricadute negative che scaturiscono dai tempi tecnici sinora necessari per l'effettuazione degli accertamenti sanitari di competenza dei predetti Organi collegiali.

In tale contesto il DAP ha chiarito che ogni Direzione di Ufficio periferico, Scuola o Servizio che ha in carico personale del Corpo di polizia penitenziaria è equiparata agli *"E.D.R." (ente-distaccamento-reparto)*, mentre il Medico incaricato (*Responsabile sanitario e Dirigente sanitario*) assume le funzioni *"D.S.S." (Ufficiale medico)*, a cui si riferisce la precitata direttiva del Ministero della Difesa.

Nella sostanza, ne deriva principalmente che ogni Direzione di Istituto, Ufficio periferico, Scuola o Servizio penitenziario potrà avvalersi della consulenza tecnico-sanitaria del Medico incaricato (*Responsabile sanitario e Dirigente sanitario*) per verificare, attraverso un suo intervento, la condizione sanitaria dell'appartenente al Corpo e confermare o meno una decisione sanitaria (per esempio assunta dal medico di fiducia del dipendente) e/o predisporre gli atti necessari alla richiesta di accertamenti da eseguirsi presso le Commissioni mediche.

Potranno, pertanto, essere frequentemente gestite da parte del Medico incaricato (*Responsabile sanitario e Dirigente sanitario*), per diretta competenza e senza l'intervento di organi collegiali, adottando decisioni e/o formulando proposte, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o di convalescenza.

Altra importante novità è costituita dalla valutazione obbligatoria che il Medico incaricato (*Responsabile sanitario e Dirigente sanitario*) dovrà effettuare, al fine di confermare o meno l'idoneità al servizio del dipendente già posseduta prima dell'evento morboso, occorrendo, anche previa visita diretta, quando l'assenza per malattia sia stata superiore a venti (20) giorni ed ogni qualvolta, considerata la natura ed il tipo di patologia, possa risultare comunque necessario un approfondimento/valutazione a fini preventivi o medico-legali.

Dovrà, invece, essere necessariamente richiesta la visita della Commissione Medica Ospedaliera, ai fini del giudizio sull'idoneità al servizio, ogni volta che l'assenza abbia superato i novanta (90) giorni continuativi in caso di malattia o i sessanta (60) giorni continuativi in caso di convalescenza.

È stato inoltre ribadito che, per come previsto dal 4° comma, art. 19, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, i ricorsi amministrativi – limitatamente alla procedura di accertamento all'idoneità al servizio – vanno inoltrati alla Commissione Medica di Seconda Istanza per il tramite della Direzione della sede di servizio nel termine di dieci (10) giorni dalla comunicazione del verbale della competente Commissione Medica.

Per concludere, appare chiaro che d'ora in avanti saranno sensibilmente ridotti i casi in cui l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria verrà inviato presso la Commissione Medica Ospedaliera (ossia presso l'Ospedale Militare) per essere sottoposto a visite finalizzate all'accertamento dell'idoneità al servizio potendosi preventivamente ricorrere al Medico incaricato (*Responsabile sanitario e Dirigente sanitario*) per assumere decisioni anche in via definitiva (*fatte salve le, eventuali, ulteriori richieste del dipendente come da prassi preesistente*).

UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it